

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 giugno 2023, n. 873

Disposizioni regionali per la realizzazione degli interventi formativi finalizzati al conseguimento dell'abilitazione di ISPETTORE DI IMPIANTI TERMICI in attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 e della LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2016, n. 36

L'Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale, Sebastiano Leo, di concerto con l'Assessore allo Sviluppo economico, Competitività, Attività economiche e consumatori, Politiche internazionali e commercio estero, Energia, Reti e infrastrutture materiali per lo sviluppo, Ricerca industriale e innovazione, Politiche giovanili, Alessandro Delli Noci, sulla base dell'istruttoria espletata dalle funzionarie istruttrici, confermata dal Dirigente del Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili, Francesco Corvace, dalla Dirigente della Sezione Formazione Professionale Monica Calzetta e dalla Dirigente della Sezione Transizione Energetica Angela Cistulli, riferisce quanto segue.

VISTA la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET) del 18 giugno 2009;

VISTA la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale (EQAVET) del 18 giugno 2009;

VISTA la Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale del 20 dicembre 2012;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), OJ L 119, 4.5.2016;

VISTA la Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2017 sul quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, che abroga la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente;

VISTA la DECISIONE (UE) 2018/646 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 aprile 2018 relativa a un quadro comune per la fornitura di servizi migliori per le competenze e le qualifiche (Europass) e che abroga la decisione n. 2241/2004/CE;

VISTA la Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 26 novembre 2018 sulla promozione del riconoscimento reciproco automatico dei titoli dell'istruzione superiore e dell'istruzione e della formazione secondaria superiore e dei risultati dei periodi di studio all'estero (2018/C 444/01);

VISTA la Decisione C(2015)5854 del 13/08/2015 con la quale la Commissione Europea ha approvato il POR Puglia FESR-FSE 2014-2020;

VISTO il D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia" e s.m.i;

VISTA la Legge 28 giugno 2012, n. 92 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192" e s.m.i;

VISTO il D. Lgs. 16 gennaio 2013, n.13 “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92.”;

VISTO il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con MIUR, del 30 giugno 2015 “Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell’ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.”;

VISTO il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell’8 gennaio 2018 riguardante l’istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell’ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;

VISTO il D.M. 5 gennaio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2021, sulle “Disposizioni per l’adozione delle linee guida per l’interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze”;

VISTA la Legge Regionale 7 agosto 2002, n. 15 “Riforma della Formazione Professionale” pubblicata sul BURP n. 104 del 09/08/2002 e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale 5 dicembre 2016, n. 36 “Norme di attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e dei decreti del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 e n. 75, di recepimento della direttiva 2010/31/UE del 19 maggio 2010 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell’edilizia. Istituzione del “Catasto energetico regionale”;

VISTO la Deliberazione della Giunta Regionale 2 agosto 2018, n. 1399“LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 2016, N. 36 “Norme di attuazione del D.Lgs 19 agosto 2005, n. 192 e dei DPR 16 aprile 2013, n. 74 e n. 75, di recepimento della direttiva 2010/31/UE del 19 maggio 2010 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla “Catasto energetico regionale”. Approvazione delle disposizioni e criteri per l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici”;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2273 del 13 novembre 2012 “Indirizzi generali per la creazione del Sistema Regionale delle Competenze e istituzione del Comitato Tecnico regionale”;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 327 del 07 marzo 2013 “Istituzione del Repertorio Regionale delle Figure Professionali. Impianto descrittivo metodologico”;

VISTO l’Atto del Dirigente del Servizio Formazione professionale n. 1277 del 2 Dicembre 2013 “Approvazione dei contenuti descrittivi del RRFP”;

VISTO l’Atto del Dirigente del Servizio Formazione professionale n. 1395 del 20 Dicembre 2013 “Approvazione degli standard formativi sperimentali”;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 1147 del 26/07/2016 “Linee Guida per la costruzione del Sistema di Validazione e Certificazione delle Competenze della Regione Puglia (SVCC-RP)”;

VISTO l’Atto del Dirigente del Servizio Formazione professionale n. 686 del 09/08/2016 di approvazione del “Repertorio Regionale delle Qualificazioni professionali e dei Percorsi disciplinati sulla base di specifiche Norme di settore” (RRQPN);

VISTA la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata “Agenda di Genere”;

VISTA la DGR del 07/03/2022, n. 302 recante Valutazione di Impatto di Genere. Sistema di gestione e di monitoraggio; Vista la D.G.R. 27 marzo 2023, n. 383 recante D.G.R. n. 302/2022 concernente “Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio”. Presa d’atto del REPORT Valutazione di impatto di genere (VIG). Implementazione degli atti sottoposti a monitoraggio ed avvio nuova fase sperimentale.

PREMESSO CHE:

- con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 sono stati definiti i “criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192”;
- l’art. 10, comma 3, lettera b) del D.P.R. n. 74/2013 ha disposto che le Regioni provvedano ad ... *“istituire un sistema di accreditamento degli organismi e dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici e di certificazione energetica degli edifici, promuovendo programmi per la loro qualificazione e formazione professionale, tenendo conto dei requisiti minimi previsti dal presente decreto e nel rispetto delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei servizi”*;
- nell’Allegato C), punto 7, del medesimo Decreto sono stati definiti i requisiti professionali degli ispettori incaricati di eseguire le ispezioni sugli impianti termici;
- la Legge Regionale n. 36/2016, al titolo I, ha disciplinato le procedure per l’esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni sugli impianti termici ai sensi del D.P.R. n. 74/2013;
- all’art. 1, comma 2, della predetta disposizione è stato istituito “l’Elenco regionale Ispettori degli impianti termici” costituito, ai sensi del successivo art. 6, comma 2:
 - a) da personale specializzato in possesso dei requisiti stabiliti dal D.P.R. 74/2013, allegato c), punto 7 che abbia positivamente superato un corso di qualificazione professionale riconosciuto dalla Regione;
 - b) da ispettori già operanti da almeno un biennio sul territorio regionale alla data di entrata in vigore del d.P.R. 74/2013 e che abbiano positivamente superato un corso di riqualificazione teorico/pratico della durata minima di 64 ore.
- inoltre, al comma 4 dell’art. 6 è previsto che *“le attività formative, ivi compresi i corsi di qualificazione e riqualificazione professionale, nonché le contemplate attività di aggiornamento professionale delle competenze, possono essere svolte da ENEA ai sensi dell’articolo 9, comma 6, del d.P.R. 74/2013 o da organismi formativi accreditati in conformità alla vigente disciplina regionale in materia, purché vantino una comprovata esperienza nel settore della formazione impiantistica termoidraulica”*;

CONSIDERATO CHE

- con D.G.R. n. 1235 del 10/07/2018 è stato pubblicato dalla Sezione Formazione professionale l’Avviso di manifestazione di interesse in cui si invitavano gli organismi formativi accreditati ai sensi delle Linee Guida adottate con D.G.R. 195/2012 a presentare la propria candidatura per l’inserimento nell’elenco dei soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art 6 comma 4 della L.R. n 36/2016, al fine di poter svolgere le attività formative ivi contemplate;
- in esito a detto Avviso non sono pervenute istanze da parte di Organismi formativi e la Sezione formazione Professionale non ha conseguentemente proceduto all’adozione dell’elenco in oggetto;
- la Sezione Transizione Energetica, con nota prot. 5578 del 23/06/2022, ha rappresentato alla Sezione Formazione l’esigenza riprendere le attività finalizzate ad inquadrare correttamente il sistema di qualificazione e riqualificazione professionale di tale figura tecnica, in considerazione della attuale implementazione del Catasto energetico regionale e del relativo Elenco regionale Ispettori impianti termici;
- il sistema regionale della formazione professionale si fonda sull’applicazione di standard professionali (figure descritte per competenze), standard formativi (modalità di attuazione dei corsi) e standard di certificazione (procedure per la certificazione finale delle competenze), in attuazione delle norme che regolamentano in Sistema Nazionale di certificazione istituito con la L. 92/2012 e il D.lgs. n. 13/2013;

- nel corso di diverse riunioni tecniche, le due Sezioni regionali hanno proceduto all'elaborazione di una proposta di standard formativo per la realizzazione dei corsi di cui sopra;

RITENUTO, pertanto di dover dare seguito alla Legge Regionale n. 36/2016 e consentire la promozione sul territorio regionale di percorsi formativi per gli ispettori di impianti termici, con il presente provvedimento si intende:

- Definire i percorsi formativi finalizzati al conseguimento dell'abilitazione di "**Ispettore di impianti termici**" in attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 e della LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2016, n. 36";

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGs. 196/03

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

Valutazione di impatto di genere

La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della D.G.R n. 302 del 07/03/2022.

L'impatto di genere stimato è:

- diretto
- indiretto
- neutro

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico - finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale, Sebastiano Leo, di concerto con l'Assessore allo Sviluppo Economico, Competitività, Attività economiche e consumatori, Politiche internazionali e commercio estero, Energia, Reti e infrastrutture materiali per lo sviluppo, Ricerca industriale e innovazione, Politiche Giovanili, Alessandro Delli Noci, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché sulla base delle dichiarazioni rese e in calce sottoscritte dagli stessi con le quali, tra l'altro, attestano che il presente provvedimento è di competenza della G.R. – ai sensi dell'art. 4, 4 comma lett. K) della L.R. 7/97 – propongono alla Giunta:

1. di approvare il documento sub **ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, "**DISPOSIZIONI REGIONALI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI FORMATIVI FINALIZZATI AL CONSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE di ISPETTORE DI IMPIANTI TERMICI**, in attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 e della LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2016, n. 36";

2. di dare atto che, ai sensi della L.R. n. 36/2016, i corsi in oggetto possano essere proposti ed erogati da da **organismi formativi accreditati**, ai sensi della DGR n. 1474 del 2 agosto 2018 e DGR n. 358 del 26 febbraio 2019 e s.m.i.,
3. di stabilire che la pubblicazione dei contenuti specifici della formazione in oggetto, di cui al suddetto allegato al presente atto, sul sito www.sistema.puglia.it, nella sezione "Repertorio Regionale delle Qualificazioni professionali e dei Percorsi disciplinati sulla base di specifiche Norme di settore" (RRQPN), al fine di favorirne la massima diffusione;
4. di pubblicare il presente provvedimento sui siti istituzionali;
5. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento nel BURP ai sensi della L.R. n. 13/94, art. 6.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

La funzionaria P.O

Attuazione Sistema Competenze

(Rossana Ercolano)

La funzionaria P.O.

Supporto Procedure Energie Rinnovabili

(Anna Grazia Lanzilotto)

Dirigente del Servizio

Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili

(Francesco Corvace)

Dirigente della Sezione Formazione

(Monica Calzetta)

Dirigente della Sezione Transizione Energetica

(Angela Cistulli)

I sottoscritti Direttori di Dipartimento **NON RAVVISANO** la necessità di esprimere sulla proposta di delibera osservazioni, ai sensi dell'art. 18 e 20 del DPGR n. 22/2021

**Il Direttore del Dipartimento Politiche del Lavoro,
Istruzione e Formazione**

(Silvia PELLEGRINI)

**La Direttrice del Dipartimento
Sviluppo Economico**

(Gianna Elisa BERLINGERIO)

L'Assessore alle *Politiche per il lavoro, Diritto allo Studio, Scuola, Università, Formazione Professionale*

(Sebastiano LEO)

L'Assessore allo Sviluppo Economico, Competitività, Attività economiche e consumatori, Politiche internazionali e commercio estero, Energia, Reti e infrastrutture materiali per lo sviluppo, Ricerca industriale e innovazione, Politiche Giovanili

(Alessandro DELLI NOCI)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il Lavoro, Diritto allo Studio, Scuola, Università, Formazione Professionale, Sebastiano Leo di concerto con l'Assessore Sviluppo Economico, Competitività, Attività economiche e consumatori, Politiche internazionali e commercio estero, Energia, Reti e infrastrutture materiali per lo sviluppo, Ricerca industriale e innovazione, Politiche Giovanili, Alessandro Delli Noci;

viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di approvare il documento sub **ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, "**DISPOSIZIONI REGIONALI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI FORMATIVI FINALIZZATI AL CONSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE di ISPETTORE DI IMPIANTI TERMICI**, in attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 e della LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2016, n. 36";
2. di dare atto che, ai sensi della L.R. n. 36/2016, i corsi in oggetto possano essere proposti ed erogati da da **organismi formativi accreditati**, ai sensi della DGR n. 1474 del 2 agosto 2018 e DGR n. 358 del 26 febbraio 2019 e s.m.i.,
3. di predisporre la pubblicazione dei contenuti specifici della formazione in oggetto, di cui al suddetto allegato al presente atto, sul sito www.sistema.puglia.it, nella sezione "Repertorio Regionale delle Qualificazioni professionali e dei Percorsi disciplinati sulla base di specifiche Norme di settore" (RRQPN), al fine di favorirne la massima diffusione;
4. di pubblicare il presente provvedimento sui siti istituzionali;
5. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento nel BURP ai sensi della L.R. n. 13/94, art. 6.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ANNA LOBOSCO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

Allegato A Codice CIFRA: FOP/DEL/2023/00012 – OGGETTO: disposizioni regionali per la realizzazione degli interventi formativi finalizzati al conseguimento dell'abilitazione di **ISPETTORE DI IMPIANTI TERMICI**, in attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 e della LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2016, n. 36

DISPOSIZIONI REGIONALI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI FORMATIVI FINALIZZATI AL CONSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE DI ISPETTORE DI IMPIANTI TERMICI, in attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 e della LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2016, n. 36.

Sommario

Premessa	1
1. Soggetti attuatori	1
2. Formatori	2
3. Articolazione dei percorsi e requisiti d'ingresso	2
4. Esame finale e attestazione	6
5. Aggiornamento	6
6. Rinvio alla disciplina di settore.....	6

Premessa

Le presenti Disposizioni disciplinano, in ambito regionale, i corsi di formazione abilitanti per l'esercizio delle attività di ispezione degli impianti termici ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 e della Legge Regionale 5 dicembre 2016, n. 36.

Nello specifico, il D.P.R. n. 74/2013 attribuisce alle regioni il compito di istituire un sistema di accreditamento degli organismi e dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici, promuovendo programmi per la loro qualificazione e formazione professionale e nell'Allegato C al medesimo Decreto si disciplinano i requisiti richiesti per il personale incaricato di eseguire le ispezioni.

La L.R. n. 36/2016 all'art. 6 stabilisce i criteri per l'iscrizione nell'elenco regionale degli ispettori di impianti termici, tra cui lo svolgimento di specifici corsi di "qualificazione e riqualificazione" nonché di aggiornamento periodico.

Descrizione della figura

L'ispettore degli impianti termici si occupa di eseguire le ispezioni sugli impianti termici.

E'una figura professionale tecnica che riveste carattere di terzietà rispetto alla progettazione, gestione e manutenzione degli impianti.

Referenziazioni statistiche

CODICE CP 2011	2.5.1.1.2 - specialisti del controllo nella pubblica amministrazione – Ispettore Regionale
CODICE ATECO 2007	71.20.21 Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi

1. Soggetti attuatori

I corsi di formazione di cui al presente atto sono erogati da **organismi formativi accreditati** ai sensi della DGR n. 1474 del 2 agosto 2018 e DGR n. 358 del 26 febbraio 2019 e s.m.i., che abbiano una comprovata esperienza nel settore della formazione impiantistica termoidraulica e igienico sanitaria applicata ai sistemi di climatizzazione ovvero abbiano la disponibilità di formatori aventi le caratteristiche descritte al paragrafo 2.

Allegato A Codice CIFRA: FOP/DEL/2023/00012 – OGGETTO: disposizioni regionali per la realizzazione degli interventi formativi finalizzati al conseguimento dell'abilitazione di **ISPETTORE DI IMPIANTI TERMICI**, in attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 e della LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2016, n. 36

Ai fini della dimostrazione del requisito di esperienza, i soggetti proponenti dovranno adeguatamente compilare l'apposita sezione del formulario di progetto fornendo l'elenco delle attività già svolte in materia, contenente per ciascuna di esse le seguenti informazioni: anno di attività, durata, contenuti, committente/fonte di finanziamento.

Gli organismi formativi, devono essere in condizione di terzietà, sotto il profilo funzionale, gestionale e proprietario, con gli organismi esterni cui siano eventualmente affidate attività d'ispezione in attuazione della L.R. n. 36/2016.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di presentazione della richiesta di riconoscimento corso.

L'attività formativa (aula/laboratori) è svolta presso sedi accreditate del proponente e la parte pratica di simulazione può (in assenza di laboratori accreditati) essere svolta anche nell'ambito di visite guidate presso aziende del settore.

2. Formatori

Per tutti gli insegnamenti, il docente deve essere in possesso di Laurea Magistrale o Diploma di Laurea o titolo **equipollente o riconosciuto equivalente, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, coerente con la materia di insegnamento**. Per le materie tecniche, specifiche della figura, l'organismo formativo dovrà, inoltre, avere la disponibilità:

- per le attività teoriche, di docenti Laureati con diploma di Laurea pertinente alla materia d'insegnamento ed esperienza documentata, almeno biennale, in ambito formativo, nella materia di competenza;
- per le attività pratiche, di docenti con esperienza professionale documentata, almeno triennale, nelle tecniche di conduzione o ispezione di impianti termoidraulici.

I nominativi e i curriculum vitae delle risorse umane saranno presentati in fase di istanza di avvio del corso e in fase di attuazione; nessuna variazione potrà avvenire se non sulla base di preventiva comunicazione all'Amministrazione.

3. Articolazione dei percorsi e requisiti d'ingresso

In applicazione della normativa nazionale e regionale sono previste due tipologie di corsi abilitanti:

A. Corso di "qualificazione" ai sensi della L.R. n. 36/2016

Possono accedere al corso di qualificazione i soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dal D.P.R. n. 74/2013, allegato c), punto 7, ossia aventi una formazione tecnica e professionale di base, almeno equivalente a quella prevista dalle lettere a) e b) di cui all'*art.* 4, comma 1, D.M. n. 37/2008, come di seguito riportato:

- a) Laurea Magistrale o Diploma di Laurea** in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta – come di seguito specificato:

- a) 1. Laurea Magistrale**, conseguita presso un'università statale o legalmente riconosciuta, in Ingegneria (qualsiasi specializzazione), Architettura, Fisica, Chimica, Agraria e Scienze forestali;
- a) 2. Diploma di Laurea** (Laurea di I livello) nelle stesse discipline di cui alla lettera a) 1 e, nel cui piano di studi siano stati inseriti almeno uno dei seguenti esami (come identificati dal codice MIUR e riportato tra parentesi):
- o Sistemi per l'ingegneria e l'ambiente (ing-ind/09);
 - o Fisica tecnica industriale (ing-ind/10);
 - o Fisica tecnica ambientale (ing-ind/11); -
 - o Fisica teorica, modelli e metodi matematici (fis/02);
 - o Misure meccaniche e termiche (ing-ind/12);

Allegato A Codice CIFRA: FOP/DEL/2023/00012 – OGGETTO: disposizioni regionali per la realizzazione degli interventi formativi finalizzati al conseguimento dell'abilitazione di **ISPETTORE DI IMPIANTI TERMICI**, in attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 e della LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2016, n. 36

o Chimica industriale (chim/04);

o Principi di ingegneria chimica (ing-ind/24);

a – bis) Diploma di tecnico superiore conseguito ai sensi del DPCM 25 gennaio 2008, presso un Istituto Tecnico Superiore (ITS) legalmente riconosciuto in esito ai percorsi definiti dall'allegato A – area tecnologica 1 (efficienza energetica) del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 settembre 2011 (lettera introdotta dall'art.1, comma 50, legge n. 107 del 2015);

b) Diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'articolo 1 (D.M. 37/2008), presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) del D.M. 37/2008 è di un anno;

b) 1. Diploma di Perito Industriale, o equipollente, rilasciato da Istituto Tecnico Industriale statale o legalmente riconosciuto;

Per gli Istituti Tecnici (D.P.R. n. 88 del 15/03/2010):

- Diploma di Istituto Tecnico, Articolazione triennale "ITEN - Energia" con biennio "IT05 - Meccanica, Meccatronica ed Energia";
- Diploma di Istituto Tecnico, Articolazione triennale "ITMM - Meccanica e Meccatronica" con biennio "IT05 - Meccanica, Meccatronica ed Energia";

b) 2. Diploma di maturità professionale rilasciato da Istituto Professionale - corso quinquennale in:

- o Tecnico delle Industrie meccaniche;
- o Tecnico dei sistemi energetici;

Per gli Istituti professionali (D.Lgs. n. 61 del 13/04/2017):

Diploma di Istituto Professionale "IP14 - Manutenzione ed Assistenza tecnica";

b) 3. Qualifiche di operatore e Diplomi di tecnico rilasciate ai sensi del Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Capo III) e riferite al Repertorio nazionale, condiviso tra Stato e Regioni con Accordo del 27 luglio 2011, aggiornato con Accordo del 2019

Repertorio leFP 2011/2012

Repertorio leFP 2019

Operatore di impianti termoidraulici

Operatore di impianti termoidraulici

Tecnico di impianti termici

Tecnico di impianti Termici

(solo indirizzo impianti civili/industriali)

B. Corso di "riqualificazione" ai sensi della L.R. n. 36/2016

Possono accedere al corso di riqualificazione teorico/pratico i soggetti che hanno maturato esperienza significativa, attestata da parte dell'autorità competente o organismo da essa delegata, nell'attuazione della precedente normativa per le ispezioni degli impianti termici in materia di efficienza energetica.

Allegato A Codice CIFRA: FOP/DEL/2023/00012 – OGGETTO: disposizioni regionali per la realizzazione degli interventi formativi finalizzati al conseguimento dell'abilitazione di **ISPETTORE DI IMPIANTI TERMICI**, in attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 e della LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2016, n. 36

Sono considerati esperti, ai sensi della lettera b), comma 2, art. 6 della L. R. n. 36/2016, e dunque idonei all'esercizio delle attività di ispezione, tutti gli ispettori già *operanti, da almeno un biennio*, sul territorio regionale alla data di entrata in vigore del D.P.R. 74/2013

L'articolazione didattica del corso di qualificazione **(A)** e riqualificazione **(B)**, comprensiva degli elementi di cui ai punti b) e c) del punto 7, allegato c) al D.P.R. 74/2013, deve rispettare i seguenti contenuti minimi:

	Percorso Formativo ex L.R. n. 36/2016	QUALIFICAZIONE	RIQUALIFICAZIONE
N. UF	Denominazione Unità Formative	Aula/Pratica ORE	Aula ORE
1	Quadro normativo: Installazione, esercizio, manutenzione ed ispezione degli impianti termici degli edifici. Legge 10/91, D.P.R. 412/93 e s.m.i., D.Lgs 192/2005 e s.m.i., D.P.R. 74/2013. Normativa Regionale	4	4
2	La sicurezza negli impianti termici: L. 1083/71; DM 37/08; delibera AEEG 40/04, UNI 7131, UNI 7129, UNI 10738, UNI 11528. Collegamenti elettrici. Dispositivi di controllo, protezione e sicurezza	6	6
3	Grandezze fisiche ed unità di misura.	2	2
4	Elementi di chimica: combustibili (gassosi, liquidi e solidi) e combustione, esercitazione sulla combustione.	2	2
5	Tipologie di impianti di riscaldamento: circolazione naturale e forzata, a vaso di espansione aperto e chiuso, a colonne montanti ea collettori; sistemi di emissione e regolazione.	2	2
6	Tipologie di generatori di calore: caldaie standard, a bassa temperatura, a condensazione; caldaie a combustibili solidi; cenni sul teleriscaldamento e sulla cogenerazione.	2	2
7	Impianti centralizzati: D.M. 01/12/1975 - Dispositivi di controllo, protezione e sicurezza (Raccolta R, UNI 10412-2).	2	2
8	Macchine frigorifere e pompe di calore: richiami di termodinamica, cicli frigoriferi, macchine ed impianti a compressione e ad assorbimento.	4	4
9	Regole tecniche per le centrali termiche a gas e a combustibile liquido.	4	4
10	Impianti autonomi: UNI 7131, UNI 7129 e UNI 10738	8	8
11	Esercizio e manutenzione degli impianti termici: libretto di impianto e rapporti di efficienza energetica	4	4
12	Il bilancio termico dei generatori di calore a fiamma. Rendimenti e potenze: utile,	4	4

Allegato A Codice CIFRA: FOP/DEL/2023/00012 – OGGETTO: disposizioni regionali per la realizzazione degli interventi formativi finalizzati al conseguimento dell'abilitazione di **ISPETTORE DI IMPIANTI TERMICI**, in attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 e della LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2016, n. 36

	convenzionale e al focolare.		
13	Analizzatori dei fumi e misurazione in opera del rendimento di combustione (Norma UNI 10389-1), compilazione del rapporto di prova.	4	4
14	Valutazione del rendimento di produzione medio stagionale del generatore di calore e convenienza alla sua sostituzione.	2	2
15	Valutazione dei rendimenti di emissione, regolazione e distribuzione; stima del rendimento globale medio stagionale dell'impianto termico (UNI TS 11300-2).	2	2
16	Il risparmio energetico: Valutazione economica degli interventi di risparmio energetico, indicatori economici (VAN, TIR, TR, TRA, IP).	1	1
17	Interventi di risparmio energetico sull'impianto termico: esempi di miglioramento dei rendimenti di emissione, distribuzione, regolazione e produzione del calore.	3	3
18	I sistemi di trattamento dell'acqua	2	2
19	Quadro normativo sulla certificazione energetica degli edifici: D.Lgs 192/05 e s.m.i.; D.P.R. 75/13; DPR 59/09; DM 26/06/09 "linee guida sulla certificazione energetica degli edifici". Legislazione regionale. D.Lgs n. 152/06 - Le emissioni degli impianti termici civili.	2	2
20	Il Regolamento Fgas: Regolamento CE 2067:2015 e CE 517:2014. Schede di sicurezza dei refrigeranti. Misure di carica e tenuta del gruppo frigo e convenienza alla sua sostituzione: UNI EN 378/2016, Strumentazione e misurazione del rendimento, compilazione del rapporto di prova e del registro dell'apparecchiatura	4	4
21	Condizione di una ispezione di un impianto termico (simulazione da svolgere in laboratorio tecnico ovvero in visita guidata presso azienda del settore)	4	-----
22	Diagnosi e individuazione degli interventi di miglioramento (simulazione da svolgere in laboratorio tecnico ovvero in visita guidata presso azienda del settore)	2	-----
23	Compilazione del rapporto di prova (simulazione da svolgere in laboratorio tecnico ovvero in visita guidata presso azienda del settore)	2	-----
		72	64

<p>Allegato A Codice CIFRA: FOP/DEL/2023/00012 – OGGETTO: disposizioni regionali per la realizzazione degli interventi formativi finalizzati al conseguimento dell'abilitazione di ISPETTORE DI IMPIANTI TERMICI, in attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 e della LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2016, n. 36</p>
--

	TOTALE ORE		
--	-------------------	--	--

4. Esame finale e attestazione

Ai fini dell'ammissione all'esame finale è obbligatoria la frequenza di almeno il 90% delle ore complessive del corso (qualificazione e riqualificazione), nonché il superamento delle verifiche di apprendimento in itinere.

In caso di assenze superiori al 10% delle ore complessive del corso, il corso di formazione si considera interrotto, salvo interventi autorizzati dalla Regione finalizzati al recupero dei contenuti della parte del percorso formativo non seguito.

Al termine di ciascuno dei percorsi proponibili è prevista una fase di accertamento delle competenze tramite esame finale dinanzi a Commissione nominata dalla Regione, composta secondo le indicazioni regionali per i corsi di abilitazione di cui alla D.G.R. n. 879/2018. La Regione si riserva di apportare le dovute modifiche ed integrazioni, alle linee guida e ai format di attestazioni in uscita così come attualmente allegati, alla Deliberazione precitata e alla D.G.R. n. 622/2015, al fine di armonizzarli con le norme vigenti.

Al superamento positivo dell'esame è rilasciata una **Attestazione Abilitante relativa all'Ispettore di Impianti termici** con riferimento al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 e della LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2016, n. 36. art. 6, comma 2, lettera a) (qualificazione) *oppure* lettera b) (riqualificazione).

5. Aggiornamento

Gli Organismi Formativi di cui al punto 1, erogano i corsi di aggiornamento della formazione che l'ispettore di impianti termici è tenuto a seguire nella vigenza della propria attività, al fine di mantenere il titolo abilitativo.

Il corso di aggiornamento, che non necessita di preventiva autorizzazione regionale, ha cadenza triennale e durata minima di 24 ore. Al termine del corso di aggiornamento gli organismi formativi rilasciano un attestato di frequenza e profitto.

6. Modalità di presentazione dell'istanza di riconoscimento e autorizzazione dei corsi

Il riferimento per le procedure di riconoscimento e autorizzazione dei corsi è costituito dalle "LINEE GUIDA PER LE ATTIVITA' FORMATIVE AUTOFINANZIATE" di cui alla D.G.R. N. 978/2018. In fase di presentazione dell'istanza di Riconoscimento dei Corsi, nel formulario di progetto, il soggetto formatore proponente dovrà specificare:

- elenco delle attività già svolte in materia, contenente per ciascuna di esse le seguenti informazioni: anno di attività, durata, contenuti, committente/fonte di finanziamento;
- la disponibilità dei docenti aventi le caratteristiche descritte al punto 2
- la disponibilità delle attrezzature per le attività pratiche.

7. Rinvio alla disciplina di settore

Per tutto quanto non esplicitamente richiamato nel presente atto si rinvia alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, nel decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 e della LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2016, n. 36, nonché la normativa regionale in materia di formazione professionale.